



dell'Associazione.

ART.13 Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare il Consiglio:

a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa; b) decide sugli investimenti patrimoniali; c) stabilisce l'importo di tutte le quote associative; d) delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli associati; e) decide sull'attività e sulle iniziative dell'associazione; f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario ed economico, da presentare all'assemblea degli associati; g) conferisce e revoca procure

ART.14 Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l'intera durata del consiglio. Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un quarto dei consiglieri, e comunque non meno di una volta all'anno.

ART.15 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà dei consiglieri.

ART.16 La firma e la rappresentanza legale della associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al presidente. In caso di temporanea inabilità o di assenza del Presidente la firma e la rappresentanza spettano al Vice-Presidente.

#### IL PATRIMONIO

ART.17 Il patrimonio dell'associazione è costituito da: a) quote di iscrizione; b) quote ordinarie annuali e straordinarie di associazione; c) contributi volontari, lasciti e donazioni; d) eventuali ulteriori introiti e beni mobili ed immobili comunque acquisiti.

Eventuali utili, avanzi o attivi annuali di gestione saranno esclusivamente reinvestiti in opere e attività volte a perseguire le finalità dell'associazione, essendo vietata ogni distribuzione anche indiretta degli stessi, oltreché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.


ART.18 In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio, al netto delle spese di funzionamento sostenute, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a scopi di pubblica utilità, a seconda della decisione assembleare, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, L.662/1996 e a norma di legge.

Le somme versate per quota di iscrizione e a qualsiasi altro titolo, tranne il prestito stabilito per iscritto, non sono rimborsabili in nessun caso all'associato che receda o venga escluso dall'Associazione.

ART.19 In caso di divergenze o disaccordi interni all'associazione deciderà inappellabilmente un arbitro nominato di volta in volta dall'assemblea degli associati a maggioranza assoluta.

ART.20 Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile e della Legge in generale.

*Rosa Mosler*  
*Roma Camato*



N. 156 Serie 3  
Registrazione in Adde. II - 9 DIC. 2009  
Ecc. Euro 14,92  
di cui Euro 160,00  
Euro 160,00 Euro 3,42 I.S. 1

per il DIRETTORE  
GREGORIO LUCAETTA